



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
Già Provincia Regionale di Ragusa

**Determinazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Presidente del Libero
Consorzio Comunale di Ragusa**

Prot. N. 14465

Ragusa, li 15 LUG. 2022

Registro Generale N. 1529/2022
Registro Presidenziale N. 96/2022

OGGETTO: Bilancio consolidato 2021- Individuazione Enti e Società che compongono il "gruppo Amministrazione pubblica del Libero Consorzio Comunale di Ragusa" e il perimetro di consolidamento. Aggiornamento elenchi al 31/12/2021.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII
Ufficio Partecipate

PREMESSO CHE Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

- L'articolo 11-bis di tale decreto, come modificato con D. Lgs. 126/2014, prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n 4/4 del decreto.

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al Dlgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

RILEVATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.

CONSIDERATO CHE costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

- 1) **gli organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);

2) **gli enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D.lgs 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

3) **gli enti strumentali partecipati** di un'amministrazione pubbliche, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

4) **le società controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

5) **le società partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

CONSIDERATO che al fine di stabilire il perimetro di consolidamento si possono non inserire nell'elenco gli enti e le società del gruppo compresi nel GAP nei casi di irrelevanza ricordando in particolare che:

- a decorrere dell'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;

- salvo il caso dell'affidamento diretto, sono da considerare, in ogni caso, irrilevanti, e quindi non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione in Enti/società inferiori all'1% del capitale degli stessi;
- con riferimento all'esercizio 2018 e successivi per gli enti locali la partecipazione è considerata irrilevante quando il bilancio di un componente del gruppo presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo
 - patrimonio netto
 - totale dei ricavi caratteristici.

In caso di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai due soli parametri restanti.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una quota inferiore al 10 per cento.

I casi di esclusione del consolidamento per *l'impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate sono estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

RILEVATO CHE nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa, sono indicate le società e gli enti pubblici vigilati.

VISTO il "*Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni dirette e/o indirette*", predisposto per le accennate finalità di cui all'art.1, comma 611 e segg., della Legge 190/2014 e all'art. 40, comma 3, della L.R. 15/2015, approvato con Provvedimento Commissariale n.42398/2558RG/98RS del 01.12.2015.

VISTA la Deliberazione di Consiglio n. 48 del 29/12/2021 avente per oggetto: Approvazione Piano di Razionalizzazione Ordinaria delle Partecipazioni ex art. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 E S.M.I – Ricognizione Partecipazione Possedute- Individuazione Partecipazioni da alienare e/o conservare.Relative Determinazioni.

DATO ATTO CHE, con riferimento all'anno 2021, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa, allo stato partecipa alle seguenti società ed organismi partecipati:

Soggetto	Tipologia di partecipazione	% partecipazione del Libero Consorzio Comunale di Ragusa
ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.a , allo stato già posta in liquidazione ai sensi della L.R. 9/2010	Società a totale partecipazione pubblica	quota pari all'8% del capitale sociale
SRR ATO 7- Società per la regolamentazione del Servizio Gestione Rifiuti	Società a totale partecipazione pubblica	quota pari al 5% del capitale sociale
- SOSVI s.r.l. Società del Patto territoriale di Ragusa	Società a partecipazione pubblica -privata	quota pari al 13.30% del capitale sociale
Distretto turistico degli Iblei Il 28 settembre 2020 l'Assemblea straordinaria dei soci del Distretto Turistico degli Iblei ha votato all'unanimità lo scioglimento dell'organismo avviando il procedimento di liquidazione	Ente di diritto privato in controllo pubblico	quota di adesione stabilita di anno in anno.

VISTA la Delibera di Giunta n. 74 del 29 settembre 2021 con la quale si è stabilito di inserire nel *gruppo amministrazione pubblica* e nel *gruppo bilancio consolidato del Libero Consorzio Comunale di Ragusa*, secondo i criteri stabiliti dal Dlgs. 118/2011 e dal principio contabile 4/4, la seguente associazione:

-“Distretto turistico degli Iblei” in quanto trattasi di *“Ente strumentale partecipato di un'amministrazione pubblica, costituito da enti pubblici e privati e da aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2”*. Si precisa che detta associazione non risulta affidataria diretta di servizi pubblici locali da parte del Libero Consorzio Comunale di Ragusa;

Si precisa che il 28 settembre 2020 l'Assemblea straordinaria dei soci del Distretto Turistico degli Iblei ha votato all'unanimità lo scioglimento dell'organismo avviando il procedimento di liquidazione.

Nelle medesime Delibere di Giunta si è stabilito che non entrano a far parte del **“ Gruppo Amministrazione Pubblica”** del Libero Consorzio Comunale di Ragusa le seguenti società ed organismi partecipati:

-SRR ATO 7 Ragusa- Società per la regolamentazione del Servizio Gestione Rifiuti in quanto trattasi di società a totale partecipazione pubblica che non risulta affidataria diretta di servizi pubblici locali da parte del Libero Consorzio Comunale di Ragusa;

-ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.a in liquidazione, allo stato già posta in liquidazione ai sensi della L.R. 9/2010, in quanto trattasi di società a totale partecipazione pubblica che non

risulta affidataria diretta di servizi pubblici locali da parte del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

- **SOSVI s.r.l. - SOCIETA' DEL PATTO TERRITORIALE DI RAGUSA** trattasi di società a partecipazione pubblica e privata (in cui il Libero Consorzio Comunale di Ragusa dispone di una quota pari al 13,30%) che non risulta affidataria diretta di servizi pubblici locali da parte del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Si precisa, altresì, che è stata deliberata la dismissione della partecipazione da questa Società con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 33 del 28-12-2018, la cui efficacia è stata subordinata alla conclusione e al collaudo dei lavori inerenti il progetto Moriso (potenziamento della rete tecnologica per il monitoraggio delle risorse idriche sotterranee a servizio delle imprese nella provincia di Ragusa), e al collaudo dei lavori della stazione passeggeri del Porto di Pozzallo. Dal 01/01/2022, stante che si sono verificate le condizioni sopra richiamate, è operativa la fuoriuscita dell'Ente dalla suddetta partecipata.

CONSIDERATO CHE, al fine di stabilire il " Perimetro di consolidamento" del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto dell'anno 2021, giusta Delibera approvata dall'Assemblea dei Sindaci n. 14 del 17/05/2021, in quanto ultimo rendiconto disponibile, e risulta come qui di seguito indicato:

	Libero Consorzio Comunale di Ragusa	%	Soglia irrilevanza
Totale attivo	€ 574.919.238,60	3	€ 17.247.577,16
Patrimonio netto	€ 465.997.229,52	3	€ 13.979.916,89
Ricavi caratteristici	€ 47.358.137,69	3	€ 1.420.744,13

DATO ATTO CHE i dati dell'ultimo rendiconto approvato, anno 2019, dell' **Associazione "Distretto Turistico degli Iblei"** sono come qui di seguito indicati:

	Distretto Turistico degli Iblei
Totale attivo	€ 267.038,29
Patrimonio netto	0,00
Ricavi caratteristici	0,00

VERIFICATO, dunque, che i dati di Bilancio dell' Associazione "Distretto Turistico degli Iblei" dell'anno 2019, ultimo approvato, così come sopra specificati, sono **irrilevanti** rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e che **pertanto il suddetto Ente non rientra nel perimetro di consolidamento**.

Si precisa, altresì, che ai sensi dell'art. 2 dello Statuto del Distretto Turistico degli Iblei, trattasi di associazione che non persegue finalità di lucro e che gli eventuali proventi delle attività sono destinati interamente alla realizzazione degli scopi istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione e che dal 2020 non ha svolto alcuna attività gestionale.

VERIFICATO, altresì, che la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti presenta per ciascuno dei parametri sopra indicati una incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo.

VISTO il parere favorevole rilasciato dai Revisori dei Conti con nota prot. N.0013351 del 01.07.2022.

Per quanto sopra considerato e premesso, il Dirigente

PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

1. di dare atto che all'esito dell'istruttoria, entra a far parte del "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Libero Consorzio Comunale di Ragusa il seguente ente partecipato:
 - **Associazione "Distretto Turistico degli Iblei"**
2. Di dare atto, conseguentemente, che non entrano a far parte del " Gruppo Amministrazione Pubblica" le seguenti società ed organismi partecipati:
 - **SRR ATO 7- Società per la regolamentazione del Servizio Gestione Rifiuti**
 - **ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.a, in liquidazione**
 - **SOSVI s.r.l. - SOCIETA' DEL PATTO TERRITORIALE DI RAGUSA**
3. di dare atto che all'esito dell'istruttoria non ci sono organismi, società controllate o partecipate oggetto di consolidamento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
5. di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo;
6. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009;
7. di disporre che la presente determinazione venga pubblicata sul sito di questo Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", nella sottosezione "Bilancio".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII
Dott. Raffaele Falconeri

Attestazione di regolarità procedimentale - Ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 della L.R. 7/2019, si attesta che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. ed ii si dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità né situazioni anche potenziali di conflitto di interesse in capo al sottoscritto funzionario responsabile del procedimento in ordine alla adozione del presente atto.
Ragusa,

Il Collaboratore Amministrativo

Dott.ssa Laurita De Filippis



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Giuseppa Distefano

IL DIRIGENTE

(Dott. Raffaele Falconeri)



Parere di regolarità tecnica - Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 08.06.1990, n.142, richiamato dall'art.1, comma primo, lett. i), della L.R. 11.12.1991, n.48, modificato da ultimo dall'art.12 della L.R. 23.12.2000, n.30, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.-

Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi - Ai sensi e per gli effetti dell'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. ed ii., si dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità né situazioni anche potenziali di conflitto di interesse in capo al sottoscritto in ordine alla adozione del presente atto.

Ragusa, 11.07.2022

IL DIRIGENTE
Dott. Raffaele Falconieri

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Parere di regolarità contabile - Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 08.06.1990 n.142, richiamato dall'art.1, comma 1°, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, modificato dall'art.12 della L.R. 23.12.2000, n.30, e dell'art.49, primo comma, del D. Leg.vo 18.08.2000, n.267, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento si esprime il seguente parere:

.....FAVOREVOLE.....

Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi - Ai sensi e per gli effetti dell'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. ed ii., si dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità né situazioni anche potenziali di conflitto di interesse in capo al sottoscritto in ordine alla adozione del presente atto.

Ragusa, 11.07.2022

IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe di Giorgio

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nominato con Decreto della Presidenza della Regione Siciliana n. 535/GAB del 31/05/2022 ed assunti i poteri e le funzioni del Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa

VISTA la suesposta proposta di determinazione, che giustifica l'adozione del presente provvedimento;

RICHIAMATA integralmente la parte motiva della proposta de qua;

RITENUTO che la proposta dell'Ufficio sia meritevole di accoglimento;

VISTO il parere di regolarità tecnica in ordine al presente provvedimento, rilasciato dal dirigente responsabile del servizio;

VISTO il parere di regolarità contabile in ordine al presente provvedimento, rilasciato dal dirigente responsabile del servizio;

DATO ATTO altresì che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse in capo al responsabile del procedimento ed al Dirigente competente in ordine alla adozione del presente atto

DETERMINA

1. di dare atto che all'esito dell'istruttoria, entra a far parte del "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Libero Consorzio Comunale di Ragusa il seguente ente partecipato:
 - **Associazione "Distretto Turistico degli Iblei"**
2. Di dare atto, conseguentemente, che non entrano a far parte del " Gruppo Amministrazione Pubblica" le seguenti società ed organismi partecipati:
 - **SRR ATO 7- Società per la regolamentazione del Servizio Gestione Rifiuti**
 - **ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.a, in liquidazione**
 - **SOSVI s.r.l. - SOCIETA' DEL PATTO TERRITORIALE DI RAGUSA**
3. di dare atto che all'esito dell'istruttoria non ci sono organismi, società controllate o partecipate oggetto di consolidamento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
5. di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo;
6. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009;
7. di disporre che la presente determinazione venga pubblicata sul sito di questo Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", nella sottosezione "Bilancio".

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Piazza

